

7446/14

683/014
N. 2593/013 R.G.

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6-11-013 g. 2-2-014
Data: 2-2-014
Causa: [signature]

Il Giudice di Pace di Napoli Barra, Avv. Ersilia PICOLLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2593 del R. G dal 2013 riservata all'udienza del 06/11/13.

TRA

[redacted] nato a Napoli il [redacted] (c.f. [redacted]), elett.te domiciliato in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio, 486, presso lo studio dell'Avv. Carmela BUONAIUTO (c.f. BNT CML 74M41 L259N) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTORE -

E

S.p.A. Reti Televisive Italiane, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Largo del Nazareno, 8.

- CONVENUTA CONTUMACE -

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

Conclusioni: come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, [redacted] quale cliente della società RTI S.p.A., con contratto avente ad oggetto la visione di canali a pagamento, con codice cliente n. [redacted] esponeva:

- 1) che in data 23/05/11, inviava alla convenuta società, a mezzo raccomandata a/r n. 129628528699, regolare missiva con la quale comunicava il recesso immediato dal suindicato contratto;

[redacted]

[signature]

3) che nonostante la regolare disdetta da lui effettuata, riceveva da parte dello Studio Legale [REDACTED] per conto di RTI S.p.A., formale richiesta di pagamento inerente due fatture non pagate, per un importo totale di € 346,21, di cui € 169,32 per la fattura n. 11111061775 del 10/12/11, € 125,16 per la fattura n. 11203105453, del 10/04/12, oltre € 1,73 per interessi ed € 50,00 per spese legali;

[REDACTED]

Tanto premesso, con il predetto atto l'istante chiedeva, previa declaratoria di responsabilità della Società S.p.A. Reti Televisive Italiane, in persona del suo legale rapp.te p.t., la condanna della stessa, alla restituzione della somma di € 1.000,00 (di cui € 346,21, quale rimborso per importo pagato e non dovuto ed € 653,79 a titolo di risarcimento danni), il tutto nei limiti della competenza del giudice adito, vinte le spese di lite.

Instaurato il contraddittorio la convenuta, benché ritualmente citata, rimaneva contumace per tutta la durata del giudizio.

All'udienza del 06/11/13, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato, che alla luce della norma di cui alla legge 07.04.2003 n. 63 di conversione del D.L. 8/2/2003, n. 18, la presente causa viene decisa secondo diritto.

Va dato atto, inoltre, che non si è potuto procedere al libero interrogatorio ed al tentativo di conciliazione, stante l'assenza personale di entrambe le parti.

In via pregiudiziale, questo giudice dà atto della procedibilità della domanda, avendo l'istante depositato agli la domanda di avvio alla procedura conciliativa inviata regolarmente alla Camera di Commercio, nonché all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, domanda rimasta senza alcun riscontro.

Le legittimazioni delle parti risultano provate a mezzo documentazione depositata in atti, inoltre sul punto non vi è alcuna contestazione.

Nel merito la domanda è parzialmente fondata, pertanto, va accolta nei limiti che seguono.

Orbene, alla luce di quanto sopra e sulla base della ricostruzione dei fatti di cui alla documentazione depositata in atti, emerge certamente che il contratto avente ad oggetto la visione di canali a pagamento, con codice cliente n. [REDACTED] è risolto in data 26/06/11 [REDACTED]

Tutto ciò esposto, per addivenire ad una risoluzione della presente controversia, occorre analizzare se il periodo di riferimento di cui alle fatture in contestazione, sia precedente o successivo a quello in cui il contratto si è risolto.

All'uopo va precisato che la convenuta ha richiesto e ottenuto il pagamento della fattura n. 11111061775, del 10/12/11 e riguardante il periodo dal 01/12/11 al 31/01/12, dell'importo di € 169,32, nonché il pagamento della fattura n. 11203105453 del 10/04/12, con scadenza il 25/04/12, dell'importo di € 125,16, oltre interessi e spese legali, per un totale complessivo di € 346,21.

E' pacifico, quindi, sulla base di quanto innanzi precisato che la richiesta degli importi di cui alle fatture suindicate, oltre interessi e spese legali, sia illegittima, in quanto riguardante periodi successivi alla regolare disdetta.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la convenuta società va condannata alla restituzione, in favore dell'istante, della complessiva somma di € 346,21, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

In ordine alla richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno subito, la stessa va rigettata in quanto non provato.

Le spese si liquidano, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con la sentenza, come in dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatorio dell'istante.

La sentenza, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente la domanda formulata dall'istante e, per l'effetto condanna la convenuta società, S.p.A. Reti Televisive Italiane, alla restituzione, in suo favore, della somma di € 346,21, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- 2) rigetta la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno, in quanto non provato;
- 3) condanna la convenuta società, al pagamento in favore del procuratore anticipatorio dell'istante, delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 550,00, di cui € 50,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege tra le parti.

Così deciso in Napoli Barra li, 20/02/14.

Il Giudice di Pace
Avv. Ersilia P. COLLA


GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Depositato in Cancelleria

Oggi, 21 FEB 2014

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B3

M. Cristina Filosa

